

Penale Sent. Sez. 3 Num. 16469 Anno 2020

Presidente: ACETO ALDO

Relatore: SCARCELLA ALESSIO

Data Udiienza: 28/02/2020

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) (omissis)

avverso la sentenza della Corte di appello di MILANO in data 24/05/2019;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere ALESSIO SCARCELLA;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SANTE SPINACI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. (omissis) (omissis) che,
nell'illustrare i motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 24/05/2019, depositata in data 10/07/2019, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 23.07.2018, ha condannato il (omissis) alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'articolo 5 d.lgs. 74/2000, confermando le pene accessorie e la disposta confisca di tutti i beni nella disponibilità dell'imputato, sino alla concorrenza della somma di euro 274.798,00. Il ricorrente infatti, secondo la contestazione, in qualità di legale rappresentante della (omissis)

società cooperativa a r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva ommesso di presentare, pur essendovi obbligato, le dichiarazioni dei redditi e Iva con riferimento al periodo d'imposta 2011, per un importo di 152.918,00 euro quanto all'imposta sul valore aggiunto, e di 121.880,00 euro quanto all'Ires.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il (omissis) , a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e) c.p.p. e correlata mancanza e illogicità della motivazione nel punto relativo alla sussistenza del dolo specifico.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto i giudici di appello avrebbero conferito valore a circostanze non idonee, in assenza della prova della preordinazione dell'evasione per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale. Risulterebbe quindi incongrua la motivazione circa l'elemento soggettivo. In particolare, il ricorrente sottolinea che in grado di appello aveva già evidenziato l'erroneità degli elementi sulla cui base era stato ritenuto sussistente il dolo di evasione. In primo luogo, infatti, aveva sottolineato che il Tribunale aveva erroneamente valorizzato solo il mancato versamento delle imposte e non aveva argomentato circa la sussistenza della prova della consapevole preordinazione dell'evasione per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale, attraverso l'indicazione di elementi fattuali dimostrativi. Infatti, la sentenza di primo grado aveva ritenuto pacifica la prova dell'elemento soggettivo sulla base del fatto che il funzionario dell'Agenzia delle entrate alla udienza del 13 febbraio 2018 aveva riferito di avere iscritto a ruolo le somme una volta scaduti i termini per l'adesione e l'impugnazione dell'atto di accertamento, nonché sulla base del mancato versamento delle imposte da parte della società, ciò che, ad avviso del

giudice, costituirebbe un elemento sufficiente a fornire la dimostrazione della sussistenza del dolo specifico di evasione. Tali argomentazioni tuttavia non troverebbero conforto nell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la sola evasione di per sé è insufficiente.

In secondo luogo, la difesa sottolinea di non aver mai contestato il perfezionamento della notifica sotto il profilo giuridico, ma di essersi limitata a sostenere la colpevole ignoranza del ricorrente, che aveva determinato il decorso dei termini previsti per l'adesione e la conseguente inoppugnabilità dell'atto. Del resto, se la società avesse avuto la reale conoscenza dell'atto, avrebbe certamente avuto convenienza a proporre impugnazione avverso lo stesso. In altre parole, l'imputato per negligenza propria o altrui non ha ricevuto notizia e, non appena edotto dell'accaduto, aveva provveduto a richiedere spiegazioni al commercialista, con cui aveva cessato ogni rapporto nel 2015, momento in cui aveva compreso la gravità e irreparabilità di quanto accaduto. La sentenza di condanna sul punto aveva ritenuto che l'eventuale prova dell'errore professionale non sarebbe stata comunque idonea ad eliminare la responsabilità finale dell'imputato, e aveva ritenuto determinante la mancata prova dell'errore del commercialista, incaricato della trasmissione delle interazioni. Tuttavia la difesa sottolinea che nell'atto di appello si chiariva che l'affidamento allo studio del commercialista era stato testimoniato all'udienza del 23 luglio 2018 dalla segretaria della società, e che la difesa aveva prodotto le dichiarazioni dei redditi regolarmente trasmesse l'anno precedente e quello successivo all'anno d'imposta 2011. La difesa aveva poi evidenziato che l'impegno alla trasmissione delle dichiarazioni non inviate era stato confermato anche da un dipendente dello studio all'udienza del 16 aprile. Il giudice di primo grado, inoltre, si era spinto fino al punto di affermare che la volontà di evadere costituiva un tratto caratterizzante dell'imputato in quanto avrebbe assunto tre lavoratori irregolari, come risultava dall'accertamento della Guardia di Finanza. Tuttavia, la difesa aveva precisato che dagli atti acquisiti al dibattimento non sarebbe emersa alcuna prova dell'esito delle indagini ispettive esperite e che, comunque, l'indagine condotta assumerebbe valore del tutto marginale ed avrebbe potuto e dovuto al più essere circoscritta ad un singolo episodio, dal momento che la società aveva in regola 59 lavoratori. In sintesi, nell'atto di appello si contestava che il tribunale non avrebbe in alcun modo argomentato circa la necessaria preordinazione dell'evasione e, al contrario, avrebbe valorizzato ai fini della prova del dolo specifici elementi del tutto irrilevanti, non considerando la ricostruzione alternativa fornita dalla difesa circa la grave crisi di liquidità che aveva colpito la società amministrata dall'imputato. Tale situazione di grave difficoltà aveva obiettivamente impedito il regolare pagamento delle imposte, tanto

che la società era stata messa in liquidazione nell'anno 2011 e molte tra le principali clienti della società, per conto delle quali aveva svolto servizi di guardiania e portierato, avevano maturato un'ingente esposizione debitoria nei suoi confronti e tra queste devono essere considerate la società (omissis) SRL e la società (omissis) che erano state dichiarate fallite. Tali circostanze erano state ampiamente comprovate dalla documentazione prodotta in dibattimento, dalle dichiarazioni della segretaria della società e dall'imputato stesso e, nonostante la copiosa produzione documentale, il giudice di primo grado non aveva speso neppure una parola sul punto ed aveva ritenuto sussistente il dolo specifico di evasione *in re ipsa*, sulla base della sola evasione connessa alla violazione dell'obbligo dichiarativo da parte dell'amministratore. La Corte di Appello non si sarebbe confrontata con tali specifiche, puntuali e decisive censure e non avrebbe fornito alcuna risposta ai passaggi sopra valorizzati ed in particolare avrebbe tralasciato completamente le doglianze relative al *deficit* motivazionale circa l'affidamento dell'incarico allo studio del commercialista. La motivazione si presenterebbe quindi illogica, persistendo nel fondare un elemento psicologico con un ragionamento *a contrario* esclusivamente sul fatto che la difesa non avesse dimostrato un errore professionale dello studio. In altre parole, i giudici ritengono che l'imputato avrebbe dovuto provare l'esclusiva responsabilità del commercialista per la mancata trasmissione, pur riconoscendo che la prospettata negligenza del commercialista non avrebbe neutralizzato la responsabilità dell'imputato. La sentenza si dilungherebbe inoltre su alcune circostanze, quali quelle relative alla notifica dell'avviso di accertamento e alla richiesta di assoluzione del pubblico ministero, nonostante nel motivo di appello sia stato solo chiarito che il ricorrente non aveva avuto effettiva conoscenza dell'atto di accertamento. Risulta poi completamente superflua e avulsa dalle reali deduzioni difensive la considerazione riportata nella sentenza di appello circa il valore della richiesta del pubblico ministero. Ed invero, l'imputato si era limitato a ricordare che lo stesso aveva concluso in primo grado per la assoluzione. In altre parole, nella sentenza non viene fornito alcun riscontro in ordine ai gravi vizi motivazionali che risultano di indubbia evidenza, non potendo il dolo specifico essere desunto dalla *culpa in vigilando* e non potendosi compiere una sovrapposizione tra l'elemento soggettivo e quello oggettivo del reato. Invero, secondo l'orientamento della Corte Suprema, la prova dell'elemento soggettivo del delitto in esame non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione. La Corte di Appello non spenderebbe una sola parola sulle circostanze di fatto da cui emergerebbe la prova certa del dolo specifico,

contrastando così con l'orientamento giurisprudenziale e le circostanze valorizzate non risulterebbero sufficienti a sorreggere la motivazione, mancando qualsivoglia considerazione in merito ai motivi di ritenuta prova della preordinazione. La Corte di Appello avrebbe in sintesi dovuto valorizzare gli elementi fattuali dimostrativi della preordinazione all'evasione per quantità di rilievo superiore alla soglia di rilevanza penale, considerare influente l'eventuale conferimento dell'incarico professionale e argomentare in ordine alla grave crisi di liquidità della (omissis)

Certamente - la difesa sottolinea - la decisione di merito del gravame non è tenuta ad approfondire tutte le deduzioni della parte, ma si ritiene indispensabile che dalla lettura della stessa emerga come sia stato preso in considerazione ogni fatto decisivo. In altre parole, la motivazione deve essere logicamente incompatibile con le deduzioni difensive e nel caso in esame la sentenza, rimarcando l'omessa prova dell'errore del commercialista, incorrerebbe in un grave *deficit* motivazionale. Invero, in caso di difetto di motivazione il giudice di secondo grado non può certamente dichiarare la nullità della prima pronuncia, ma deve decidere sanando i difetti e le mancanze della sentenza impugnata e, dal momento che la sentenza di primo grado aveva ritenuto che la sola evasione comprovasse il dolo specifico, i giudici della Corte territoriale avrebbero dovuto specificare le ragioni per cui le prove difensive in proposito non erano state ritenute valide o attendibili. Del resto, la configurazione di una grave crisi di liquidità costituisce un elemento potenzialmente in grado di scalfire la ricostruzione accusatoria e, ancora oggi, non è possibile comprendere da quali circostanze di fatto i giudici abbiano tratto la rigorosa ed indispensabile prova della preordinazione consapevole all'evasione. La decisione oggetto di ricorso costituirebbe il frutto di una superficiale lettura degli atti di primo grado e la motivazione risulterebbe strutturata sulla base della sola lettura della pronuncia di prime cure, dal momento che trascura completamente le censure difensive e non sana il denunciato vizio di motivazione del primo giudice.

2.2. Deduce il ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e) c.p.p. con riguardo all'omessa motivazione nel punto relativo alle circostanze e agli elementi inconciliabili con il dolo specifico.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, i giudici di merito avrebbero omissso di valutare le doglianze difensive svolte nei motivi di appello con cui il ricorrente aveva evidenziato la sussistenza di elementi inconciliabili con l'elemento psicologico. Infatti, la società (omissis) nell'anno 2012 aveva presentato ogni informazione utile per la dichiarazione reddituale relativa all'anno 2011 e la difesa aveva prodotto tutti i modelli F 24

pagati nel medesimo anno dalla società per un importo pari ad euro 166.133,44. Questa circostanza risultava emergere sin dal processo verbale di constatazione e dall'avviso di accertamento prodotti dal pubblico ministero all'udienza del 22 dicembre 2017 e aveva trovato conferma nelle dichiarazioni del funzionario dell'Agenzia delle entrate (omissis) In altre parole, per il ricorrente, la documentazione fornita all'amministrazione tributaria consentiva di ricostruire gli elementi utili dell'attività e il reddito, circostanza che contrastava con il fine di evadere le imposte dal momento che si trattava di una sostanziale autodenuncia. L'Agenzia delle entrate del resto aveva tenuto in considerazione i dati presentati nella comunicazione annuale e in tutte le dichiarazioni e i versamenti con modello F 24 relativi all' INPS, all'Inail, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendenti e alle indennità per cessazione di rapporto. In altre parole, il ricorrente sottolinea che la società avrebbe fornito all'Amministrazione elementi controproducenti per il perseguimento dell'asserito fine di evasione, soprattutto considerando che la società in esame aveva sempre adempiuto l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei redditi e Iva, come dimostrato dalla regolare presentazione per gli anni 2010 e 2012. Questi elementi non sarebbero stati esaminati dal giudice di primo grado, nonostante avrebbero potuto attestare che il ricorrente aveva sempre fatto affidamento su un terzo professionista incaricato di predisporre e presentare la dichiarazione dei redditi ed Iva. La motivazione del primo giudice costituirebbe quindi parte di una motivazione incompiuta, in quanto priva dei necessari momenti esplicativi in ordine a temi su cui avrebbe dovuto vertere il giudizio. Allo stesso modo, i giudici di appello avrebbero omesso di fornire risposta alle decisive doglianze presentate dalla difesa e la gravata decisione non presenterebbe alcuna considerazione circa le specifiche deduzioni difensive, neppure di rigetto o di confutazione delle stesse. Infatti, già il Tribunale di Milano avrebbe dovuto indicare per quali ragioni la ricostruzione alternativa della difesa non poteva essere ritenuta attendibile ed il giudice del merito, nonostante il suo preciso onere, non avrebbe motivato sull'inattendibilità delle prove non utilizzate, ponendole a confronto con quelle al contrario utilizzate. La mancanza di motivazione della decisione, del resto, non sarebbe sanabile con un mero richiamo alla decisione di primo grado che presenta le medesime carenze. Pertanto la Corte d'appello avrebbe dovuto spiegare perché le argomentazioni difensive circa le innumerevoli informazioni fornite dal contribuente in data antecedente alla scadenza del termine per trasmettere le dichiarazioni non erano state ritenute idonee a dimostrare l'insussistenza del dolo specifico di evasione. Del resto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, i comportamenti del tenore di quelli tenuti dall'odierno imputato sono del tutto inconciliabili con l'impostazione accusatoria e

l'omissione, per il ricorrente, inficerebbe l'intera tenuta logica della motivazione della gravata sentenza. Infatti, non sarebbe stato illegittimamente considerato un dato che, se fosse stato oggetto di valutazione, sarebbe risultato incompatibile con la ricostruzione fattuale della Corte di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

4. Ed infatti, premesso che ambedue motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati attesa l'omogeneità dei profili di doglianza a ciascuno di essi sottesa, è opportuno considerare che in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016 - dep. 06/05/2016, Rv. 267022). In altre parole, l'elemento soggettivo è integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo.

Pertanto, il soggetto deve non soltanto aver lasciato inadempito l'obbligo di dichiarazione coscientemente e volontariamente, ma deve essere stato consapevole che a tale inadempienza è corrisposta a un'evasione d'imposta superiore alla soglia di punibilità stabilita, in ossequio alla volontà politica criminale di selezionare le condotte punibili. Secondo la costante giurisprudenza, neppure l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione. Infatti, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere. Tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo né da una "*culpa in vigilando*" sull'operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015 - dep. 18/09/2015, Rv. 265087).

5. Nel caso in esame, i giudici di merito (integrandosi reciprocamente le motivazioni della sentenza di primo e secondo grado, attesa la natura di doppia conforme sul punto: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595) sottolineano che non si tratta di una mera *culpa in vigilando*, dal momento che non esiste alcun elemento per affermare che il ricorrente sia stato vittima di un errore professionale da parte del proprio commercialista, come dimostra la testimonianza di un collaboratore dello stesso studio, e il fatto che il ricorrente avesse assunto alle proprie dipendenze lavoratori irregolari, come dimostrato nel corso dell'accertamento svolto dalla G.d.F. di Sesto San Giovanni. Tale circostanza, infatti, per la Corte di appello, fa comprendere come il fine di evasione non fosse estraneo al ricorrente che, comunque, non ha mai versato neppure in parte le imposte sul reddito e sul valore aggiunto relative all'anno in esame. Inoltre, i giudici del merito valorizzano ulteriori elementi idonei ad escludere che il ricorrente si sia incolpevolmente affidato al professionista. Infatti, sottolineano che in data 8 luglio 2014 l'Agenzia delle Entrate di Milano aveva regolarmente notificato l'avviso di accertamento mediante consegna di copia al portiere dello stabile dove risiedeva l'imputato e mediante invio della comunicazione di avvenuta notifica. Tale elemento non può quindi conciliarsi con la doglianza relativa all'incolpevole ignoranza dell'imputato, dal momento che il ricorrente non si è adoperato, attivandosi a presentare osservazioni o a versare quanto dovuto. La motivazione pertanto risulta coerente, dal momento che l'omesso esame di alcune specifiche censure difensive nel caso di specie non integra alcun vizio motivazionale in quanto le stesse si possono considerare implicitamente assorbite e disattese dalle spiegazioni svolte nella motivazione. Esse infatti risultano incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "*ratio decidendi*" della sentenza medesima (in questo senso Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019 Ud. -dep. 14/11/2019, Rv. 277593). Nel caso di specie, invero, risulta assorbente la circostanza della conoscenza dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e la conseguente inerzia del ricorrente che avrebbe invece dovuto attivarsi.

6. Né rileva, si noti, la circostanza che il commercialista non abbia correttamente assolto l'incarico affidatogli, secondo la prospettazione difensiva. Ed invero, la prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente, il quale risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, ove non dimostri di aver vigilato sull'incaricato. Infatti, in tema di dichiarazioni fiscali, il contribuente non assolve agli ob-

blighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista a cui dà mandato a trasmettere in via telematica le dichiarazioni medesime alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è suscettibile d'esclusione solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (Cass., Sez. 4, 13 aprile 2016, dep. 5 maggio 2016, n. 18845, Baldo, *non massimata*). Nel caso di specie, è argomento suggestivo quello secondo cui questi avesse assolto puntualmente agli obblighi dichiarativi per l'anno precedente e quello successivo all'anno di imposta di cui si discute, atteso che, come argomentato dai giudici territoriali, un elemento decisivo a sostegno del dolo di evasione è desumibile dalla circostanza che il ricorrente non abbia poi provveduto (anche ammettendosi per provata la successiva scoperta da parte del contribuente-imputato del mancato assolvimento dell'incarico da parte del commercialista), al versamento delle imposte.

7. Quanto sopra sorregge la correttezza della tesi accusatoria circa la colpevolezza del contribuente per il delitto doloso oggetto di contestazione, prova che è ricavabile anche dalla condotta successiva del reo. In tema di omessa dichiarazione fiscale, il proposito dell'agente di non adempiere l'obbligo di presentazione della dichiarazione deve certamente sussistere nel momento in cui questo prende giuridica consistenza, perché, se sopravvenisse, non avrebbe alcuna rilevanza, nonostante la condizione obiettiva della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali. Tuttavia, la prova dell'esistenza della volontà di non presentare la dichiarazione al fine di evadere le imposte, può bene essere desunta anche dal comportamento successivo del contribuente-imputato e, dunque, desumibile dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, essendo tale condotta successiva dimostrativa della volontà del ricorrente di non presentare la dichiarazione, in quanto preordinata al mancato versamento successivo delle imposte.

8. La dichiarazione tributaria rappresenta infatti un momento essenziale del procedimento di accertamento del tributo, anzi l'obbligo di presentazione della dichiarazione rappresenta il momento di partecipazione del contribuente alla fase di accertamento. Si tratta di quello che la dottrina definisce l'auto-accertamento della base imponibile. Ne discende, conclusivamente, che il mancato assolvimento dell'obbligo dichiarativo, non manifestando al Fisco la capacità contributiva e non indicando l'ammontare delle imposte dovute in relazione all'anno di imposta, integra quell'offesa al bene giuridico oggetto di tutela penale, che rende punibile

il comportamento omissivo del contribuente-imputato a prescindere ed indipendentemente dalla condotta – successiva – del medesimo, consistente nel mancato pagamento delle imposte dovute ma non dichiarate, il quale può rivestire valenza penale ad altri fini, ma non priva certo di rilevanza penale il mancato assolvimento dell'obbligo dichiarativo. In definitiva, dunque, a fronte del mancato assolvimento dell'obbligo dichiarativo, la condotta successiva (dalla mancata presentazione di una dichiarazione tardiva sino al mancato pagamento delle imposte dovute) è comportamento che ben può essere valorizzato in chiave soggettiva, ricavando dal medesimo la prova del dolo originario di evasione connesso alla mancata presentazione della dichiarazione fiscale, quale *condicio sine qua non* del mancato adempimento del successivo obbligo di versamento.

9. In conclusione, le doglianze difensive sviluppate con entrambi i motivi, sono infondate, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per un asserito vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745). Più che prospettare reali vizi della sentenza, dunque, le doglianze costituiscono il tentativo del ricorrente di trascinare sul terreno "del fatto" questa Corte di legittimità (finendo per chiedere a questa Corte di valutare se gli elementi valorizzati dai giudici di merito fossero, in fatto, idonei a sorreggere la tesi accusatoria della sussistenza dell'elemento psicologico del reato), dimenticando tuttavia che il controllo di legittimità sulla correttezza della motivazione non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito in ordine alla ricostruzione storica della vicenda ed all'attendibilità delle fonti di prova, e tanto meno di accedere agli atti, non specificamente indicati nei motivi di ricorso secondo quanto previsto dall'art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen. come novellato dalla L. n. 46 del 2006, al fine di verificare la carenza o la illogicità della motivazione (Sez. 1, n. 20038 del 09/05/2006 - dep. 13/06/2006, P.M. in proc. Matera, Rv. 233783).

10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 28 febbraio 2020

Il Consigliere estensore
Alessio Scarcella

Il Presidente
Aldo Aceto



Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020